

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA***ai sensi della Deliberazione 570/2012/R/efr e successive modifiche e integrazioni***Codice Contratto
SSP00
Unico Impianto****Con il presente Contratto**

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Vinicio Mosè Vigilante, Direttore della Divisione Incentivi del GSE,

e

il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (TN), il _____, residente in VIA _____, 380' _____,
(TN), codice fiscale _____, in qualità di "Operatore",

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premesse che

- il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito D.Lgs 387/2003) all'art. 6, prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- il D.M. 18 dicembre 2008, all'art. 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
- il Decreto Legge 24 giugno 2011, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, all'art. 25-bis prevede che l'ARERA aggiorni la disciplina dello scambio sul posto prevedendo che la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia elevata a 500 kW per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica; tale soglia è da intendersi come somma delle potenze attive nominali di tutti gli impianti allacciati al medesimo POD;
- l'art. 6, comma 6, del D.lgs. 20/07 prevede che l'ARERA definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;
- la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è definita dal D.lgs. n. 20/07 e dal D.M. 4 agosto 2011;